

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

« Art. 1. Possono essere sottoposti alla servitù di coltura forestale quei terreni per i quali essa sia richiesta dal buon regime delle acque o da riguardi d'igiene. »

Poi viene quello dell'onorevole Gerardi :

« Art. 1. I boschi e le terre incolte sulle cime e pendici dei monti non potranno essere disboscate, o dissodate senza il permesso del Comitato provinciale forestale.

« Tale permesso sarà accordato per la riduzione del terreno a coltura agraria, ove, sia per la natura del terreno o del sito, sia per mezzi proposti dal proprietario e riconosciuti efficaci dal Comitato, non v'abbia, o sia rimosso il pericolo che per scossoni, smottamenti, interrimenti, frane o valanghe ne venga disordinato, con pubblico danno, il corso delle acque, o alterata la consistenza del territorio nazionale.

« I Comitati forestali provinciali potranno preventivamente determinare quei terreni i quali, sebbene contemplati dalla prima parte di questo articolo, possono, per circostanze speciali, essere disboscati o dissodati, per ridurli a coltura agraria, senza pregiudizio degli scopi della presente legge. »

Viene in seguito quello dell'onorevole Peruzzi, così concepito :

« Art. 1. Salve le indennità di ragione, a norma delle disposizioni della presente legge, sono sottoposti a vincolo forestale i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime delle Alpi e degli Appennini e sulle loro pendici ad un chilometro di distanza dalle cime.

« Possono essere parimente sottoposti al vincolo forestale, salve le indennità di ragione, a norma delle disposizioni della presente legge, sulla domanda dei Consigli provinciali e comunali, nonché dei consorzi per il governo delle acque e per le irrigazioni, i boschi e le terre spogliate di piante legnose; il dissodamento delle quali, per la loro specie e situazione può dar luogo, ecc. » (*Il resto come nel progetto ministeriale*)

Succede l'emendamento dell'onorevole Odiard, il quale consiste nell'aggiungere la parola « incolte » dopo le parole: « boschi e terre, » e nel cancellare le parole « fino al limite della zona del castagno e quella... »

Quindi vi sarebbero le aggiunte degli onorevoli Di Carpegna, Cencelli, Amadei, Indelli e Venturi, le quali, aggiunte insieme con quella dell'onorevole Luigi Griffini, verrebbero a costituire il *gius quiritario* forestale. (*Si ride*)

Leggeremo prima la proposta Griffini :

Aggiungersi le parole: « oppure aggravare le con-

dizioni igieniche, meteorologiche e climatologiche del paese o di determinate località. »

Viene poscia l'aggiunta dell'onorevole Di Carpegna :

« È data inoltre facoltà ai Comitati forestali provinciali (di cui all'articolo 4) di dimandare la conservazione del vincolo attuale per alcuni boschi situati in condizioni speciali, dalla cui distruzione possa venire un pubblico danno anche non preveduto dalla presente legge, e qualora questo vincolo venga approvato dai Consigli provinciali e comunali interessati sarà accordato con decreto reale, in seguito a proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. »

Segue l'aggiunta dell'onorevole Cencelli :

« In quelle provincie dove le leggi precedenti stabilivano il vincolo forestale per causa d'igiene pubblica, per lo stesso titolo sarà conservato sotto le norme della presente legge, sentito il parere del Consiglio provinciale, e dei Consigli sanitari, sino a che la scienza non si sarà definitivamente pronunciata su questa materia. »

Vi ha pure l'aggiunta degli onorevoli Amadei, Ranzi, Gori-Mazzoleni e Caracini :

« Nelle provincie dove le vigenti leggi sanciscono il vincolo forestale, anche per ragione di pubblica igiene, potrà il vincolo stesso e per tale ragione essere applicato in conformità delle disposizioni della presente legge. »

E l'aggiunta dell'onorevole Indelli :

« Nelle provincie ove il vincolo forestale per la legge attualmente in vigore è ammesso anche per ragioni igieniche, potrà essere mantenuto nei termini della presente legge, sulla domanda dei Consigli provinciali, e con deliberazione del Comitato forestale di cui nei seguenti articoli. »

Leggerò infine l'aggiunta dell'onorevole Venturi che, dopo stampata la modificò, sostituendo alle parole: *nel territorio del comune di Roma*, le parole: *nella provincia di Roma* :

« Nella provincia di Roma, in attesa del bonificamento dell'Agro romano, è mantenuto, indipendentemente dalle altre prescrizioni della presente legge, il vincolo forestale per ragione igienica. »

Ora pregherei gli onorevoli deputati che hanno presentato queste aggiunte all'articolo 1 nel senso del vincolo forestale per ragioni d'igiene, a volere cercare di combinare fra loro la formola che meglio compendii i concetti da loro svolti.

Intanto su questo articolo è iscritto primo di tutti l'onorevole Cencelli.

CENCELLI. Mi riservo l'iscrizione per dichiarare unicamente che sono pronto ad unirmi cogli altri miei colleghi della provincia di Roma, purchè quelle